

Alcune informazioni sui cosiddetti RUOLI TECNICI

Con questo brevissimo opuscolo vogliamo provare ad approfondire la questione dei ruoli tecnici che tanto sta appassionando il dibattito al nostro interno.

Non intendiamo per il momento fare una valutazione politica ma vogliamo intanto mettere a fuoco quali sono le conseguenze alle quali si andrebbe incontro se si attuasse uno dei due ddl sui ruoli tecnici, anche tenendo in considerazione la situazione degli altri corpi di polizia che li hanno già al loro interno.

DIFFERENZE TRA RAPPORTO DI LAVORO PUBBLICO E PRIVATO

Attualmente tutte le figure professionali del Ministero della giustizia che operano nell'ambito del dap e della giustizia minorile hanno un rapporto di lavoro di tipo privato: significa che il loro contratto viene fatto da due parti aventi le stesse prerogative. La parte pubblica è rappresentata dall'ARAN, in sede di contratto nazionale di Ministeri, che rappresenta il Governo, mentre la parte sindacale è composta dalle Organizzazioni Sindacali maggiormente rappresentative.

In sede di Contratto Nazionale le parti stabiliscono diritti, salari, possibilità di effettuare progressioni e linee guida sulla classificazione del personale e nonché quali questioni sono demandate alla contrattazione decentrata di posto di lavoro.

In sede di contrattazione di Ministero il tavolo è analogamente composto da due parti avente medesime prerogative e si discute la contrattazione integrativa nazionale, con temi come le mansioni, le indennità e l'organizzazione del lavoro.

Con il rapporto di lavoro di tipo pubblico io dipendo da una Legge, che può risentire dell'influenza di una parte politica, e qualsiasi tipo di accordo quadro che venga stipulato con i rappresentanti dei lavoratori passa comunque dal recepimento in un provvedimento di tipo legislativo.

Risponde a verità il fatto che l'indennità relativa al corpo di polizia penitenziaria legata ad una somma maggiore destinata agli straordinari crea una differenza retributiva tra personale del dap e polpen; tuttavia il differenziale è legato alla funzione di polizia giudiziaria e non è affatto scontato che verrebbe attribuita al personale del dap che rientri nel corpo di polizia penitenziaria, come succede per i ruoli tecnici della polizia di stato che hanno tale funzione delimitata allo svolgimento delle proprie funzioni.

A mero titolo esemplificativo la pubblicizzazione del rapporto di lavoro e l'inserimento delle professionalità penitenziaria nel contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto sicurezza rischierebbe di avere come effetto:

- la cancellazione di qualsiasi norma contrattuale riguardante il sistema classificatorio (progressioni economiche, l'individuazione concordata per via contrattuale dei criteri per i passaggi tra categorie ed all'interno delle stesse), essendo, il tema, prerogativa assoluta della legge
- cancellazione o ridefinizione per via normativa e non più per via contrattuale delle posizioni organizzative e della loro graduazione, compresa l'individuazione dei criteri per il loro affidamento e revoche
- l'impossibilità di definire, per via contrattuale, i profili professionali, i contenuti lavorativi, il sistema dei rapporti fra i profili, l'organizzazione del lavoro e le finalità istituzionali del mandato
- la ridefinizione, in riduzione, del tema della formazione professionale (nel comparto sicurezza questo tema, così come le agevolazioni previste dai vari contratti privatistici, non sono contrattabili)
- la ridefinizione del sistema dei permessi retribuiti e brevi (oggi significativamente diversi da quelli del personale decontrattualizzato)
- la cancellazione delle norme sulle aspettative per motivi personali
- la perdita di qualsivoglia possibilità di concordare, in sede locale, le modalità di espletamento dell'orario di lavoro, delle turnazioni, dell'orario flessibile e dei sistemi di rilevazione dell'orario (essendo questi temi non più contrattabili)
- la perdita di qualsivoglia possibilità di accedere a mobilità verso altre amministrazioni statali, sia per esigenze personali, che per esigenze istituzionali.
- La legificazione dei sistemi disciplinari e sanzionatori (ovviamente verso il rigido sistema di Polizia)
- La legificazione del rapporto di lavoro, della sua disciplina, di quella relativa alle mansioni, delle pari opportunità
- L'impossibilità di contrattare, concordare, partecipare il tema dell'organizzazione degli uffici, l'individuazione delle piante organiche e degli accessi dall'esterno.

Inoltre sono da valutare una serie di conseguenze che potrebbero incidere fortemente sulla perdita di professionalità di questo personale e sull'attività che lo stesso dovrebbe svolgere, come vedremo di seguito.

L'esperienza dei vigili del fuoco, dal rapporto privato a quello pubblico

L'esperienza dei Vigili del Fuoco, che sono passati dal regime di rapporto di lavoro privato alla ripubblicizzazione, è fortemente negativa.

La FP CGIL aveva già espresso il proprio giudizio negativo sul provvedimento, ritenendo che miglioramenti organizzativi e valorizzazione del personale potessero trovare soluzione più congrua con l'uso dello strumento contrattuale, maggiormente dinamico e flessibile di un DPR, tra l'altro, modificabile solo con ulteriore atto legislativo.

Un giudizio negativo avvalorato anche dal sospetto, per non dire certezza, che gli scopi della riforma fossero orientati a disegnare nuovi compiti del Corpo, più sul fronte dell'ordine pubblico e dell'antiterrorismo, che su quello della protezione civile.

A percorso ultimato, non possiamo che riconfermare le perplessità e le negatività che già esprimemmo sul testo della legge, semmai, in maniera ancora più netta e decisa, infatti, il decreto attuativo, non solo non ha dato risposta alle motivazioni ispiratrici della stessa, ma ne ha peggiorato lo spirito.

Il decreto risente fortemente del modello organizzativo prefettizio il quale, attraverso più burocrazia ed accentramento di poteri, toglie quella autonomia gestionale e tecnica necessaria per far funzionare adeguatamente una struttura votata al governo dell'emergenza.

Non ci sono risposte sull'organizzazione del lavoro, che risulta fortemente irrigidita, con carriere incerte e poco flessibili, eccessivamente gerarchizzate, svuotate dei contenuti professionali che evolvono nel mix tra formazione ed esperienza sul campo.

Si svuotano anche gli strumenti contrattuali, a partire dalla RSU, con funzioni di governo dell'organizzazione del lavoro e delle problematiche.

Così come mancano risposte adeguate su un ulteriore argomento molto sentito dai lavoratori e dalle lavoratrici del Corpo – soprattutto in un'attività che espone fortemente all'usura ed al rischio – quale il tema salute e sicurezza.

Infine la dirigenza tecnica del Corpo risulta fortemente svuotata di autonomia tecnica e gestionale, attraverso una forte centralizzazione di molte funzioni ed ha, inoltre, scarsa rilevanza sul versante delle scelte organizzative, a partire dal non poter disporre pienamente della principale risorsa, quella umana.

In conclusione possiamo elencare gli elementi negativi di una contro riforma, voluta, tra l'altro, contro il parere della maggioranza delle OO.SS:

- ci sono interventi peggiorativi sul fronte organizzativo, dei compiti e delle funzioni;
- le RSU sono ridotte al ruolo di "vetrina", per tacitare la coscienza, ma vengono svuotate completamente di funzioni;
- la contrattazione nei luoghi di lavoro è scomparsa;
- l'articolo 18 sull'idoneità al servizio è stato stravolto;
- le procedure del contenzioso lavorativo sono appesantite;
- il versante disciplinare è di minor garanzia e trasparenza; .
- l'ordinamento professionale è modificato, irrigidito e gerarchizzato;
- le risorse aggiuntive sono risibili e concretizzano aumenti di circa 25 euro pro-capite.

LA FUNZIONE RIEDUCATIVA DELLA PENA (ART.27 DELLA COSTITUZIONE)

Progetti pedagogici e trattamentali – una MISSION da salvare

L'ipotesi che tutto il personale, o meglio tutte le professionalità penitenziarie afferenti al comparto ministeri debbano transitare nei ruoli della polizia penitenziaria **"comparto sicurezza"**, seppure nei **ruoli** cosiddetti **"tecnici"**, comporta alcune riflessioni e considerazioni che non possiamo non rappresentare, primo fra tutti è la consapevolezza che la **sicurezza possa prevalere sul trattamento e sull'aspetto rieducativo della pena.**

In tal senso, verrebbe meno il mandato istituzionale affidato al sistema penitenziario.

Infatti la **funzione trattamentale e rieducativa della pena** che caratterizza il compito istituzionale del sistema detentivo, **affidata dalla normativa di riferimento a professionalità peculiari e "specialistiche"** (educatore, ass.sociali, esperti ex art.80), **nel disegno di ricompattamento in un solo comparto quello della sicurezza, risulterebbe marginale alla funzione securitaria** che esplicano gli operatori di polizia afferenti a detto comparto e , gioco forza, l'intero sistema perderebbe quel valore di esclusività e di peculiarità che lo caratterizza.

La funzione esclusiva del mandato istituzionale cui oggi tende il sistema penitenziario diventerebbe, infatti, una parte peculiare dell'attività di polizia rischiando di fondere, in maniera scorretta ed opportunistica, di fatto la parte **'contenitiva'** della quali sono titolari ad oggi le forze dell'ordine della polizia penitenziaria, e quella **rieducativa - trattamentale** delle altre professionalità e più specificatamente dell'educatore e dell'assistente sociale. **In pratica la funzione rieducativa della pena sarebbe solo una funzione specialistica di polizia.** Una profonda e mortificante contraddizione dei termini che snatura i principi costituzionali.

L'educatore in particolare, e con esso tutte le professionalità penitenziarie si troverebbero inseriti in una gerarchia militarizzata risultando l'anello debole della categoria (come tutti gli altri), in quanto poliziotti di serie B), e perderebbero quell'autonomia operativa e soprattutto professionale che caratterizza il loro ruolo e la loro funzione istituzionale.

Inoltre la previsione di costituire un **solo comparto**, quello della **sicurezza**, determinerebbe la perdita di diritti fondamentali come quello di **sciopero**, che infatti è negato alla polizia penitenziaria.

I cosiddetti **'aspetti positivi'** non sono affatto scontati in un ruolo tecnico: i 45 gg di ferie, lo scivolo ogni 5 anni poiché legato alla funzione squisitamente di polizia potrebbero non essere la contropartita che i lavoratori ne riceverebbero, anche perché tali benefici implicano una spesa ed è più che probabile che verrebbero espunti dall'eventuale tipologia di dpcm di inquadramento dei ruoli tecnici.

Poi rimane del tutto inesplorato il territorio relativo alle **funzioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza che potrebbero essere affidati, in caso di riconoscimento dei benefici come lo "scivolo", solamente nell'ambito dell'esercizio delle proprie funzioni, ovvero a chi opera all'interno del carcere o nell'ambito di attività di competenza;** ciò avrebbe conseguenze sull'orario di lavoro, comportando turni simili a quelle della polizia (sabato, domenica, notti etc.) ai quali i lavoratori inquadrati come corpo di polizia non potrebbero sottrarsi.

Inoltre vien da chiedersi : **nell'ambito di un corpo di polizia composto da 45.000 poliziotti quanto sarebbe il potere rivendicativo e contrattuale di una categoria di poliziotti di serie b) costituita da poche migliaia di lavoratori (circa 5000)?**

E' proprio questo che è successo ad altri ruoli tecnici che andiamo adesso ad analizzare.

I ruoli tecnici della Guardia Forestale

Dapprima, a metà degli anni '80, alle qualifiche poi confluite nei ruoli tecnici fu assegnato solo il 50% dell'indennità di polizia, così come avveniva per gli amministrativi dell'Amministrazione dell'interno, che però erano cosa diversa dai ruoli tecnici della Polizia di Stato. A seguito di ricorsi e pressioni politiche di Ministri "amici" fu poi esteso il 100% dell'indennità. Conseguenza fu però il passaggio dalla "contrattualizzazione del pubblico impiego" ad un sistema non contrattualizzato come per tutti gli appartenenti alle Forze di Polizia. Quindi perdita di alcuni diritti Sindacali e niente RSU; misura della rappresentatività solo mediante le deleghe (con sistema peraltro accettato dalla Funzione pubblica di doppio, triplo tesseramento a più sindacati, con grave alterazione della rappresentatività) perdita del diritto di sciopero, corsi da sei mesi ad un anno presso le scuole del Corpo per accedere ai vari ruoli poiché nel 2006 sono state assegnate anche le funzioni di polizia giudiziaria, con perdita della professionalità specifica di entrata e conseguente possibilità di essere trasferiti d'autorità in qualsiasi sede d'Italia.

I ruoli tecnici della Polizia di Stato

In queste settimane è in corso di valutazione la bozza di revisione dell'assetto ordinamentale del personale di Polizia di Stato che svolge attività tecnico-scientifica, i cui settori sono: polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, arruolamento e psicologia, sanitario.

Le problematiche principali del ruolo tecnico della polizia di stato sono: 1) le competenze di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza connesse al ruolo tecnico, attualmente circoscritte "alle funzioni esercitate" e che l'amministrazione vuole attribuire in forma allargata riducendo di fatto l'operatore del ruolo tecnico ad un poliziotto di serie "B", serbatoio di riserva per particolari esigenze di vigilanza, trasporto e esigenze operative genericamente intese, viste tra l'altro le endemiche carenze di personale. Dunque ciò comporterebbe una perdita della professionalità dei ruoli tecnici.

Quanto sopra conferma, nei momenti di necessità, il sacrificio delle competenze "ausiliarie" rispetto a quelle istituzionali di un ruolo di polizia, avvalorando le preoccupazioni di uno straripamento della funzione di polizia rispetto a quella tecnica.

Inoltre resta il problema, qualora ci sia l'attribuzione delle competenze di polizia giudiziaria o pubblica sicurezza, di come si intenda dotare di equipaggiamento individuale (pistola, manette ecc...) lavoratori che potrebbero risultare del tutto privi dei minimi requisiti psico-fisici e attitudinali richiesti.